

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

**Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.**

**Art. 2**

*(Indennità di presenza)*

**1.** L'indennità di presenza è disciplinata dall'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6.

**2.**

( ABROGATO )

(1)

**3.** All'articolo 2 della legge regionale 2/1964, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti due commi:

<<Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali con la medesima decorrenza.

L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. >>.

Note:

**1** Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.